

AVVOCATO CARLO DALLA VECCHIA

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. III *bis*, R.G. N. 13408/2019

2. Nome del ricorrente:

Coccarielli Catia

2.1 Indicazione dell'Amministrazione intimata:

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (cod. fisc. 80185250588)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

1) decreto n. 1205 del 1.8.2019 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dei relativi allegati con il quale è stata approvata la graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui è stato attribuito alla dott.ssa Catia Coccarielli il punteggio complessivo di 165,75 senza correttamente valutare i titoli presentati dalla ricorrente e, conseguentemente, nella parte in cui la dott.ssa Coccarielli è stata collocata alla posizione n. 1955 della graduatoria generale per merito e titoli;

2) decreto n. 1229 del 7.8.2019 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dei relativi allegati con il quale è stata rettificata in via di autotutela la predetta graduatoria, nella parte in cui è stato attribuito alla dott.ssa Catia Coccarielli il punteggio complessivo di 165,75 senza correttamente valutare i titoli presentati dalla ricorrente e, conseguentemente, nella parte in cui la dott.ssa Coccarielli è stata collocata alla posizione n. 1956 della graduatoria generale per merito e titoli;

3) atto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

VIA RODOLFO AUDINOT, 9 40134 BOLOGNA
TEL. 051 - 43 61 53 FAX 051 - 04 20 270

DALLAVECCHIA@DVLEX.IT

PEC: CARLO.DALLAVECCHIA@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT

ISCRITTO ALL'ORDINE FORENSE DI BOLOGNA

SOCIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI



VILLINO DEI GIRASOLI



formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 32565 del 17.7.2019 e dei relativi allegati, nella sola parte in cui è stato attribuito alla dott.ssa Catia Coccarielli il punteggio complessivo di 1,50 per titoli culturali;

4) atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9.8.2019, pubblicato sul sito web dell'Amministrazione portante assegnazione dei vincitori del concorso ai ruoli regionali nella sola parte in cui la dott.ssa Catia Coccarielli è stata assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia;

5) nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti, ivi inclusi: (I) il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017 di indizione del corso-concorso nazionale *de quo*, (II) il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1105 del 19.7.2018 di nomina della commissione esaminatrice; (III) il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2080 del 31.12.2018 di nomina delle sottocommissioni; (IV) il verbale della seduta/e della Commissione esaminatrice nella parte in cui sono stati valutati i titoli presentati dalla ricorrente.

3.1 Sunto dei motivi di ricorso:

I. Illegittimità della valutazione dei titoli culturali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 19 d.m. Istruzione n. 138/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del bando della procedura concorsuale di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017. Violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà.

Al termine del procedimento concorsuale, l'odierna ricorrente è stata collocata nella posizione n. 1956 della graduatoria definitiva del corso-concorso di cui si discute con il punteggio complessivo di 165,75 punti dato dalla somma del punteggio di 73 conseguito nella prova scritta, di 84 conseguito nella prova orale e di 8,75 per la valutazione dei titoli culturali, di servizio e dei criteri di

preferenza.

Invero, il punteggio di 8,75 attribuito dalla commissione di concorso per i titoli culturali e di servizio indicati dalla dott.ssa Coccarielli il 24.4.2019 è errato in difetto poiché il *master* universitario di secondo livello in dirigenza per le scuole conseguito dalla ricorrente il 6.5.2011 presso l'Università degli Studi di Padova deve essere valutato tra i titoli culturali indicati dal d.m. Istruzione n. 138/2017 (Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica) nella tabella A.6) anziché tra quelli indicati nella tabella A.7).

Al riguardo si deduce quanto segue.

L'art. 10 del bando con il quale è stato indetto il corso-concorso in esame non attribuisce alla commissione esaminatrice il potere di fissare i criteri di valutazione dei titoli culturali dei candidati. L'articolo rinvia invece ai criteri fissati dal d.m. Istruzione n. 138/2017 che predetermina un punteggio fisso per i titoli culturali (tabella A) e per i titoli di servizio e professionali (tabella B).

Per quanto concerne i titoli culturali, la tabella A) distingue i *master* universitari di primo o secondo livello a seconda del tipo di materia trattata.

Quelli inerenti al profilo professionale del dirigente scolastico sono compresi nella tabella A.6) quelli concernenti, genericamente, il profilo del dirigente pubblico o quelli in materia di scienza dell'educazione sono catalogati nella tabella A.7). Tale distinzione si ripercuote, evidentemente, sul punteggio poiché alla categoria A.6) è attribuito un punteggio di 3,00 punti mentre alla categoria A.7) è assegnato il minor punteggio di 1,50 punti.

Ne viene che alla commissione esaminatrice è attribuita una discrezionalità tecnica con un perimetro limitato. Infatti ad essa non è attribuito il potere di individuare i criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli culturali poiché questi sono già predeterminati in via regolamentare.

Allo stesso modo la commissione esaminatrice ha limitata discrezionalità nella catalogazione dei titoli perché, anche per questo aspetto, deve attenersi alle tabelle di cui al d.m. Istruzione n. 138/2017.

Nel caso in esame, emerge *icto oculi* dalla documentazione del titolo tempestivamente allegata dall'odierna ricorrente che essa consta di un *master*

universitario di secondo livello «*in dirigenza per le scuole*» e dunque deve essere catalogato tra i titoli di cui alla tabella A.6) del d.m. Istruzione n. 138/2017.

Di conseguenza il punteggio attribuito alla dott.ssa Coccarielli deve essere emendato sottraendo 1,50 punti erroneamente riconosciuti a seguito della classificazione del *master* nella tabella A.7) ed aggiungendo 3,00 punti per la corretta catalogazione del titolo nella tabella A.6).

Per completezza si deve osservare che è irrilevante il refuso commesso dalla candidata nella compilazione del modulo telematico per la presentazione dei titoli da valutare.

A ben vedere si tratta di un errore non intenzionale che non reca alcuna lesione dei principi del procedimento amministrativo. L'attività di correzione e la nuova valutazione non comporta l'allegazione di nuovi titoli o documenti ma la mera correzione di un refuso cioè un'attività non lesiva della parità di trattamento tra i candidati.

Infatti, dal documento di presentazione del titolo si poteva riconoscere immediatamente l'errore di compilazione stante che la denominazione del *master* era puntualmente indicata come «*dirigenza per le scuole*» e quindi anche l'Amministrazione avrebbe potuto autonomamente rilevarlo all'esito di una scrupolosa istruttoria.

Invece tale scrupolo è stato omesso ed a nulla è valsa l'istanza di correzione presentata dalla ricorrente il 18.7.2019.

Al riguardo l'Amministrazione è rimasta completamente inerte, ponendo in essere una condotta di per sé contraria ai principi del giusto procedimento amministrativo che, come noto, impone all'Amministrazione di, quanto meno, valutare i contributi procedurali del privato.

Per quanto dedotto si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini indicati in epigrafe nonché la condanna dell'Amministrazione a rivalutare i titoli della ricorrente catalogando il *master* universitario in dirigenza per la scuola nella tabella A.6) del d.m. Istruzione n. 138/2017 con conseguente riconteggio dei punti complessivi assegnati e nuovo posizionamento in graduatoria.

II. Illegittimità della valutazione dei titoli culturali. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio del "soccorso istruttorio".

Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 19 d.m. Istruzione n. 138/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. n. 241/1990.

Come si è accennato, dopo la pubblicazione delle valutazioni dei titoli culturali, di servizio e professionali, avvenuta con atto del Ministero n. 32565 del 17.7.2019, l'odierna ricorrente ha immediatamente presentato istanza di correzione in data 18.7.2019.

Con tale istanza la dott.ssa Coccarielli ha segnalato l'errore di compilazione del modulo e dedotto che il *master* universitario predetto avrebbe dovuto essere classificato nella tabella A.6) del d.m. Istruzione n. 138/2017, con conseguente incremento del punteggio.

Nonostante tale contributo collaborativo, il Ministero nulla ha fatto con ciò contravvenendo ai principi del giusto procedimento fissati dalla L. n. 241/1990 e, in particolare, dall'istituto del "soccorso istruttorio" previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), L. n. 241/1990

Come noto, tale norma impone al responsabile del procedimento di *«adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria»* e la facoltà di chiedere *«il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete»*.

Al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa nel senso che l'istituto del "soccorso istruttorio" *«rappresenta una applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 che impone all'amministrazione di squarciare il velo della mera forma per assodare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara»* (Cons. Stato, A.P., 25.2.2014, n. 9). Tuttavia la giurisprudenza ha circoscritto l'applicazione dell'istituto avendo cura di preservare la *par condicio* tra i concorrenti, il canone di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

In questo senso per il Consiglio di Stato, l'ambito del "soccorso istruttorio" va delimitato distinguendo *«tra i concetti di "regolarizzazione documentale" ed "integrazione documentale": la linea di demarcazione discende naturaliter dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del "soccorso istruttorio" è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie se si*

è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del “potere di soccorso”; conseguentemente, l’integrazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi (...) il “soccorso istruttorio” consente di completare dichiarazioni o documenti già presentati» (Cons. Stato, A.P. 25.2.2014, n. 9).

Questo insegnamento, espresso con riguardo alle procedure pubbliche per l'affidamento di contratti pubblici, può essere declinato anche nei casi di concorsi a pubblici impieghi poiché anche in essi è necessario tutelare i medesimi criteri di imparzialità.

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che *«il dovere di soccorso istruttorio in base al quale le Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati è subordinato alla esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese»* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.8.2013, n. 4262; 28.7.2015, n. 3705; Sez. IV, 24.8.2016, n. 3685).

Il caso in esame appare proprio una delle ipotesi di applicazione consentita del “soccorso istruttorio”.

Difatti il documento attestante il conseguimento del *master* universitario in dirigenza della scuola è già in possesso dell'Amministrazione che potrà valutarlo senza pregiudizio per la *par condicio* e senza violazione dei canoni generali di correttezza ed auto responsabilità che presiedono alla partecipazione alle procedure di carattere selettivo

Anche per tali ragioni si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la riformulazione del punteggio attribuito alla ricorrente.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tiziano Trevisan, Stefania Bovis (entrambi già intimati) nonché tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria impugnata.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (Anno: 2019 – Numero: 13408) nell'area

“ricerche”, sottosezione “ricorsi”, collocata all’interno della schermata del TAR Lazio, sede di Roma, a sua volta raggiungibile dalla homepage del sito web attraverso la voce “TAR”, sottovoce “TAR Lazio - Roma”.

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. e art. 150 c.p.c. è stata autorizzata dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III *bis*, con ordinanza n. 14624/2019 pubblicata il 20.12.2019.
7. Testo integrale del ricorso:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

o

Per la **dott.ssa CATIA COCCARIELLI**, nata Piove di Sacco (PD) il 23.06.1972 e residente in Gazzo (PD), via SS. Faustino e Giovita n. 14 (cod. fisc. CCCCTA72H63G693K), rappresentata a difesa, giusta procura speciale da intendersi apposta in calce al presente atto ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.M. n. 40/2016, dall’avvocato Carlo Dalla Vecchia del Foro di Bologna (cod. fisc. DLLCRL75T22D458S) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30 presso lo Studio Placidi la quale dichiara, ai sensi dell’art. 136, co. 1, c.p.a. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all’indirizzo di posta elettronica carlo.dallavecchia@ordineavvocatibopec.it ed al seguente fax 051 - 04 20 270

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (cod. fisc. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis*, dall’Avvocatura Generale dello Stato;

- resistente -

e nei confronti di:

- **dott. Tiziano TREVISAN**, residente in (35035) Mestrino (PD), via El Alamein n. 6;
- **dott.ssa Stefania BOVIS**, residente in (35010) Gazzo (PD), via Vittorio Veneto n. 15

- controinteressati -

per l'annullamento in parte qua,
previa adozione di idonea misura cautelare

- 6) del decreto n. 1205 del 1.8.2019 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dei relativi allegati con il quale è stata approvata la graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui è stato attribuito alla dott.ssa Catia Coccarielli il punteggio complessivo di 165,75 senza correttamente valutare i titoli presentati dalla ricorrente e, conseguentemente, nella parte in cui la dott.ssa Coccarielli è stata collocata alla posizione n. 1955 della graduatoria generale per merito e titoli;
- 7) del decreto n. 1229 del 7.8.2019 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dei relativi allegati con il quale è stata rettificata in via di autotutela la predetta graduatoria, nella parte in cui è stato attribuito alla dott.ssa Catia Coccarielli il punteggio complessivo di 165,75 senza correttamente valutare i titoli presentati dalla ricorrente e, conseguentemente, nella parte in cui la dott.ssa Coccarielli è stata collocata alla posizione n. 1956 della graduatoria generale per merito e titoli;
- 8) dell'atto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 32565 del 17.7.2019 e dei relativi allegati, nella sola parte in cui è stato attribuito alla dott.ssa Catia Coccarielli il punteggio complessivo di 1,50 per titoli culturali;
- 9) dell'atto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9.8.2019, pubblicato sul sito web dell'Amministrazione portante assegnazione dei vincitori del concorso ai ruoli regionali nella sola parte in cui la dott.ssa Catia Coccarielli è stata assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia;

10) nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti, ivi inclusi: (I) il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017 di indizione del corso-concorso nazionale *de quo*, (II) il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1105 del 19.7.2018 di nomina della commissione esaminatrice; (III) il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2080 del 31.12.2018 di nomina delle sottocommissioni; (IV) il verbale della seduta/e della Commissione esaminatrice nella parte in cui sono stati valutati i titoli presentati dalla ricorrente;

e per la conseguente condanna

dell’Amministrazione resistente a procedere alla rivalutazione dei titoli presentati dall’odierna ricorrente.

o o o

SOMMARIO

IN FATTO

IN DIRITTO

I. Illegittimità della valutazione dei titoli culturali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 19 d.m. Istruzione n. 138/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del bando della procedura concorsuale di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017. Violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà.....

II. Illegittimità della valutazione dei titoli culturali. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio del “soccorso istruttorio”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 19 d.m. Istruzione n. 138/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. n. 241/1990.

III. Istanza cautelare.....

IV. Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 49 e 52 c.p.a.

CONCLUSIONI

INDICE FOLIARIO:

o o o

La dott.ssa Catia Coccarielli deduce quanto segue

IN FATTO

1. Il 18.12.2017 la ricorrente ha presentato tempestiva domanda (registro POLIS n. 7676) di partecipazione al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017 (docc. n. 1-2);
2. La dott.ssa Coccarielli ha superato la prova preselettiva computerizzata e la prova scritta del concorso tenutasi il giorno 18.10.2018. Di conseguenza, secondo quanto previsto dall'art. 10 del bando di concorso, con avviso prot. n. 13277 del 2.4.2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha chiesto ai candidati vincitori della prova scritta di depositare tramite la piattaforma telematica POLIS i titoli culturali, di servizio e professionali nonché i titoli di preferenza, suscettibili di valutazione secondo le previsioni del d.m. Istruzione n. 138/2017 (doc. n. 3).
3. La ricorrente ha ottemperato tempestivamente con atto acquisito dalla piattaforma telematica con prot. n. 387854 del 24.4.2019. Oltre ai titoli di servizio e professionali nonché al titolo di preferenza dato dall'avere *«prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca»* la dott.ssa Coccarielli ha dichiarato il possesso del *master* universitario di secondo livello (*ex* d.m. n. 270/2004) in dirigenza per le scuole conseguito il 6.5.2011 presso l'Università degli Studi di Padova (doc. n. 4).
4. Si deve fin d'ora osservare che, per un errore materiale, la ricorrente ha indicato tale titolo *post laurea* non nella corretta categoria A.6) della tabella allegata al d.m. n. 138/2017 in cui rientrano i *«Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materia inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane e estere»* con punteggio di 3,00,

bensi nella più generica categoria A.7) in cui sono compresi i «*Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5*» e che contempla un punteggio di 1,50.

5. Con atto del Ministero intimato prot. n. 32565 del 17.7.2019, l'Amministrazione ha reso noto i punteggi riconosciuti dalle commissioni esaminatrici sui titoli dichiarati dai concorrenti. Per quanto concerne la posizione della dott.ssa Coccarielli, la commissione ha attribuito un punteggio di 1,50 per i titoli culturali e 7,25 per i titoli professionali e di servizio, per un totale di 8,75 punti (doc. n. 5).
6. In questo contesto, avvedutasi dell'errore materiale, con nota PEC del 18.7.2019 ricevuta in pari data dall'Amministrazione, **la ricorrente ha formulato istanza di regolarizzazione del titolo culturale dichiarato.** Al riguardo l'esponente ha osservato che il *master* universitario di secondo livello conseguito il 6.5.2011 presso l'Università degli Studi di Padova attiene, pacificamente, al profilo professionale di dirigente scolastico e dunque avrebbe dovuto essere valutato nell'ambito dei titoli di cui alla categoria A.6) della tabella allegata al d.m. n. 138/2017 anziché nella diversa e generica categoria A.7) (doc. n. 6).
7. La **predetta istanza non ha avuto alcun riscontro** da parte del Ministero che, invece, ha proseguito le attività concorsuali senza tenere conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente.
8. La dott.ssa Coccarielli ha poi superato la prova orale del concorso e, con decreto n. 1205 del 1.8.2019 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stata ammessa alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto e collocata nella posizione n. 1955 con il punteggio complessivo di 165,75 dato dalla somma del punteggio di 73 conseguito nella prova scritta, di 84 conseguito nella prova orale e dell'errato punteggio per titoli di 8,75 punti (doc. n. 7).
9. La predetta graduatoria è poi stata oggetto di una rettifica in autotutela, adottata con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1229 del 7.8.2019, a seguito della quale la ricorrente è stata collocata nella posizione n. 1956 con identico punteggio (doc. n. 8).

10. Con atto del 9.8.2019 il Ministero ha poi assegnato i vincitori del corso-concorso ai ruoli regionali e la dott.ssa Coccarielli è stata assegnata al ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. Con decreto del dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia prot. n. 10276 del 30.8.2019 la ricorrente è dunque stata nominata dirigente scolastico e, successivamente, assegnata dell'Istituto Comprensivo C. Cavour di Palazzolo dello Stella in provincia di Udine, vale a dire a distanza di oltre 110 km. dalla propria residenza (doc. n. 9).

12. Sennonché la ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti in epigrafe indicati limitatamente all'erronea attribuzione del punteggio conseguente alla valutazione dei titoli culturali poiché, di conseguenza, è errato il punteggio complessivo e la posizione in graduatoria.

La valutazione dei titoli culturali della dott.ssa Coccarielli è però illegittima e, in quanto per la stessa gravemente pregiudizievole, merita, in uno con gli atti in epigrafe individuati, di essere annullata per i seguenti motivi

IN DIRITTO

III. Illegittimità della valutazione dei titoli culturali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 19 d.m. Istruzione n. 138/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del bando della procedura concorsuale di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23.11.2017. Violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà.

Al termine del procedimento concorsuale, l'odierna ricorrente è stata collocata nella posizione n. 1956 della graduatoria definitiva del corso-concorso di cui si discute con il punteggio complessivo di 165,75 punti dato dalla somma del punteggio di 73 conseguito nella prova scritta, di 84

conseguito nella prova orale e di 8,75 per la valutazione dei titoli culturali, di servizio e dei criteri di preferenza.

Invero, il punteggio di 8,75 attribuito dalla commissione di concorso per i titoli culturali e di servizio indicati dalla dott.ssa Coccarielli il 24.4.2019 è errato in difetto poiché il *master* universitario di secondo livello in dirigenza per le scuole conseguito dalla ricorrente il 6.5.2011 presso l'Università degli Studi di Padova deve essere valutato tra i titoli culturali indicati dal d.m. Istruzione n. 138/2017 (Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica) **nella tabella A.6) anziché tra quelli indicati nella tabella A.7).**

Al riguardo si deduce quanto segue.

L'art. 10 del bando con il quale è stato indetto il corso-concorso in esame non attribuisce alla commissione esaminatrice il potere di fissare i criteri di valutazione dei titoli culturali dei candidati. L'articolo rinvia invece ai criteri fissati dal d.m. Istruzione n. 138/2017 che predetermina un punteggio fisso per i titoli culturali (tabella A) e per i titoli di servizio e professionali (tabella B).

Per quanto concerne i titoli culturali, la tabella A) distingue i *master* universitari di primo o secondo livello a seconda del tipo di materia trattata.

Quelli inerenti al profilo professionale del dirigente scolastico sono compresi nella tabella A.6) quelli concernenti, genericamente, il profilo del dirigente pubblico o quelli in materia di scienza dell'educazione sono catalogati nella tabella A.7). Tale distinzione si ripercuote, evidentemente, sul punteggio poiché alla categoria A.6) è attribuito un punteggio di 3,00 punti mentre alla categoria A.7) è assegnato il minor punteggio di 1,50 punti.

Ne viene che alla commissione esaminatrice è attribuita una discrezionalità tecnica con un perimetro limitato. Infatti ad essa non è attribuito il potere di individuare i criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli culturali poiché questi sono già predeterminati in via regolamentare.

Allo stesso modo la commissione esaminatrice ha limitata discrezionalità nella catalogazione dei titoli perché, anche per questo aspetto, deve attenersi alle tabelle di cui al d.m. Istruzione n. 138/2017.

Nel caso in esame, emerge *icto oculi* dalla documentazione del titolo tempestivamente allegata dall'odierna ricorrente che essa consta di un *master* universitario di secondo livello «*in dirigenza per le scuole*» e dunque deve essere catalogato tra i titoli di cui alla tabella A.6) del d.m. Istruzione n. 138/2017.

Di conseguenza il punteggio attribuito alla dott.ssa Coccarielli deve essere emendato sottraendo 1,50 punti erroneamente riconosciuti a seguito della classificazione del *master* nella tabella A.7) ed aggiungendo 3,00 punti per la corretta catalogazione del titolo nella tabella A.6).

Per completezza si deve osservare che è irrilevante il refuso commesso dalla candidata nella compilazione del modulo telematico per la presentazione dei titoli da valutare.

A ben vedere si tratta di un errore non intenzionale che non reca alcuna lesione dei principi del procedimento amministrativo. L'attività di correzione e la nuova valutazione non comporta l'allegazione di nuovi titoli o documenti ma la mera correzione di un refuso cioè un'attività non lesiva della parità di trattamento tra i candidati.

Infatti, dal documento di presentazione del titolo si poteva riconoscere immediatamente l'errore di compilazione stante che la denominazione del *master* era puntualmente indicata come «*dirigenza per le scuole*» e quindi anche l'Amministrazione avrebbe potuto autonomamente rilevarlo all'esito di una scrupolosa istruttoria.

Invece tale scrupolo è stato omissso ed a nulla è valsa l'istanza di correzione presentata dalla ricorrente il 18.7.2019.

Al riguardo l'Amministrazione è rimasta completamente inerte, ponendo in essere una condotta di per sé contraria ai principi del giusto procedimento amministrativo che, come noto, impone all'Amministrazione di, quanto meno, valutare i contributi procedurali del privato.

Per quanto dedotto si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini indicati in epigrafe nonché la condanna dell'Amministrazione a rivalutare i titoli della ricorrente catalogando il *master* universitario in dirigenza per la scuola nella tabella A.6) del d.m. Istruzione n. 138/2017 con conseguente riconteggio dei punti complessivi assegnati e nuovo posizionamento in graduatoria.

o o o

IV. Illegittimità della valutazione dei titoli culturali. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del principio del “soccorso istruttorio”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 19 d.m. Istruzione n. 138/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. n. 241/1990.

Come si è accennato, dopo la pubblicazione delle valutazioni dei titoli culturali, di servizio e professionali, avvenuta con atto del Ministero n. 32565 del 17.7.2019, l'odierna ricorrente ha immediatamente presentato istanza di correzione in data 18.7.2019.

Con tale istanza la dott.ssa Coccarielli ha segnalato l'errore di compilazione del modulo e dedotto che il *master* universitario predetto avrebbe dovuto essere classificato nella tabella A.6) del d.m. Istruzione n. 138/2017, con conseguente incremento del punteggio.

Nonostante tale contributo collaborativo, il Ministero nulla ha fatto con ciò contravvenendo ai principi del giusto procedimento fissati dalla L. n. 241/1990 e, in particolare, dall'istituto del “soccorso istruttorio” previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), L. n. 241/1990

Come noto, tale norma impone al responsabile del procedimento di «*adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria*» e la facoltà di chiedere «*il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*».

Al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa nel senso che l'istituto del “soccorso istruttorio” «*rappresenta una applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 che impone all'amministrazione di squarciare il velo della mera forma per assodare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara*» (Cons. Stato, A.P., 25.2.2014, n. 9). Tuttavia la giurisprudenza ha circoscritto l'applicazione dell'istituto avendo cura di preservare la *par condicio* tra i concorrenti, il canone di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

In questo senso per il Consiglio di Stato, l'ambito del “soccorso istruttorio” va delimitato distinguendo «*tra i concetti di “regolarizzazione documentale” ed*

“integrazione documentale”: la linea di demarcazione discende naturaliter dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del “potere di soccorso”; conseguentemente, l’integrazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi (...) il “soccorso istruttorio” consente di completare dichiarazioni o documenti già presentati» (Cons. Stato, A.P. 25.2.2014, n. 9).

Questo insegnamento, espresso con riguardo alle procedure pubbliche per l’affidamento di contratti pubblici, può essere declinato anche nei casi di concorsi a pubblici impieghi poiché anche in essi è necessario tutelare i medesimi criteri di imparzialità.

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che «il dovere di soccorso istruttorio in base al quale le Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati è subordinato alla esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.8.2013, n. 4262; 28.7.2015, n. 3705; Sez. IV, 24.8.2016, n. 3685).

Il caso in esame appare proprio una delle ipotesi di applicazione consentita del “soccorso istruttorio”.

Difatti il documento attestante il conseguimento del *master* universitario in dirigenza della scuola è già in possesso dell’Amministrazione che potrà valutarlo senza pregiudizio per la *par condicio* e senza violazione dei canoni generali di correttezza ed auto responsabilità che presiedono alla partecipazione alle procedure di carattere selettivo

Anche per tali ragioni si chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la riformulazione del punteggio attribuito alla ricorrente.

○ ○ ○

V. Istanza cautelare

Per quanto attiene al requisito del *fumus boni iuris* si rinvia alle argomentazioni già esposte.

In relazione al **pregiudizio grave ed irreparabile**, all'odierna ricorrente viene preclusa la collocazione in una posizione della graduatoria in una posizione utile da consentirle di essere assegnata ad un istituto scolastico collocato all'interno della Regione di residenza.

Difatti la **dott.ssa Coccarielli attualmente presta servizio** presso l'Istituto Comprensivo C. Cavour di Palazzolo dello Stella in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, vale a dire **a distanza di oltre 110 km. dalla propria residenza che, in concreto, si traduce in un viaggio della durata di oltre un'ora e quarantacinque minuti.**

Tale situazione arreca una grave compromissione alla sua vita familiare ed un consistente stravolgimento non solo delle abitudini dell'esponente ma di quelle del proprio nucleo familiare composto dal marito Gianluigi Beato e dai figli Giacomo Beato nato il 10.12.1993 e Vittoria Agnese Beato nata il 24.10.2002 (doc. n. 11)

Infatti, **per raggiungere il luogo di lavoro la ricorrente deve percorrere un tragitto di un'ora e quarantacinque minuti utilizzando la propria automobile** poiché non può servirsi di mezzi di trasporto pubblico con i quali impiegherebbe oltre tre ore di viaggio.

Per queste ragioni **la dott.ssa Coccarielli è stata costretta a locare un'abitazione a Palazzolo dello Stella**, sopportando un esborso mensile per canone di circa € 400,00 (doc. n. 10-11) e ad interrompere i propri rapporti di amicizia e le relazioni familiari con conseguente grave danno patrimoniale e non patrimoniale.

Giova segnalare che la famiglia della ricorrente ha valutato la possibilità di trasferirsi presso il luogo di lavoro della dirigente scolastica ma questa opzione non è percorribile atteso che il marito, arch. Gianluigi Beato, svolge l'attività libero-professionale nel contesto economico di Gazzo, il figlio Giacomo è stato recentemente assunto presso un'azienda sita nell'attuale Comune di residenza mentre la figlia Vittoria Agnese è impegnata nel suo percorso di studi e, come il fratello Giacomo, ha legami di amicizia e affettivi comunità di Gazzo.

Per altro, poiché l'errata valutazione dei titoli incide sul punteggio e dunque sulla collocazione in graduatoria della ricorrente, essa è destinata a determinare effetti pregiudizievoli in modo permanente e continuativo sulla situazione lavorativa della ricorrente per tutta la durata della graduatoria.

Si chiede, pertanto, che venga **disposto un remand (ordinanza propulsiva) e/o altra misura cautelare atipica** che consenta l'immediata rivalutazione dei titoli dell'odierna ricorrente con conseguente nuova quantificazione del punteggio attribuito e della posizione in graduatoria.

o o o

VI. Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 49 e 52 c.p.a.

La ricorrente ha correttamente ottemperato alla notifica del presente ricorso, nei termini decadenziali, ai sensi dell'art. 41, 2° co., c.p.a.

Invero, la ricorrente ha impugnato, tra l'altro, il decreto n. 1205 del 1.8.2019 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata approvata la graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nonché il successivo decreto n. 1229 del 7.8.2019 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata rettificata in via di autotutela la predetta graduatoria. Tale graduatoria concerne circa 3.420 candidati di cui è noto soltanto il cognome ed il nome onde è impossibile reperire tutti gli indirizzi (non pubblici) per eseguire la notifica nei modi ordinari.

Poiché l'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente potrebbe, in ipotesi, determinare effetti sostanziali sulla posizione in graduatoria di ciascun candidato che, per questi motivi, potrebbe avere un interesse diretto a costituirsi nel presente giudizio, **la ricorrente chiede a codesto TAR, ai sensi degli artt. 49 e 52 c.p.a. e 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati per pubblici proclami**, nella forma della pubblicazione del presente ricorso e di apposito avviso sul sito web nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché l'assegnazione di congruo termine per tale adempimento.

P.Q.M.

Voglia in Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

previo eventuale accoglimento dell'istanza di notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati,

In via cautelare: adottare la richiesta misura cautelare anche atipica;

Nel merito accogliere il presente ricorso e quindi annullare *in parte qua* i provvedimenti impugnati, limitatamente alla sola parte in cui è stato attribuito alla dott.ssa Catia Coccarielli il punteggio complessivo di 1,50 per titoli culturali, con condanna dell'Amministrazione a svolgere una nuova valutazione dei titoli nel senso indicato in narrativa e con ogni conseguenza di legge anche in punto alla collocazione in graduatoria della ricorrente.

La diffusione dei dati personali oggetto del presente giudizio può arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell'interessato-ricorrente, soprattutto nell'ambito lavorativo. Per queste ragioni ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, si formula altresì **istanza di anonimizzazione** dei provvedimenti giudiziali, chiedendo che la Segreteria disponga, sull'originale dei provvedimenti l'annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del richiedente.

Con vittoria di spese di lite, onorari, rimborso forfettario 15%, rimborso contributo unificato, CPA e IVA di legge.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre.

o o o

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis* è corrisposto un contributo unificato di € 650,00.

o o o

Si depositano, i documenti di cui al seguente:

INDICE FOLIARIO:

1) Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero

- dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259/2017;
- 2) Domanda (registro POLIS n. 7676) di partecipazione al corso-concorso;
 - 3) Avviso M.I.U.R. prot. n. 13277 del 2.4.2019;
 - 4) Comunicazione titoli prot. n. 387854 del 24.4.2019;
 - 5) Atto del M.I.U.R. prot. n. 32565 del 17.7.2019;
 - 6) Istanza di correzione nota PEC del 18.7.2019
 - 7) decreto M.I.U.R. n. 1205 del 1.8.2019;
 - 8) decreto M.I.U.R. di rettifica graduatoria n. 1229 del 7.8.2019;
 - 9) decreto del dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia prot. n. 10276 del 30.8.2019;
 - 10) Ricevuta bonifico primo semestre locazione;
 - 11) Contratto di locazione;
 - 12) Stato di famiglia.
 - 13) Decreto MIUR n. 1105/2018 di nomina commissione;
 - 14) Decreto MIUR n. 2080/2018 di nomina delle sottocommissioni.
- Bologna, 29 ottobre 2019
(Avv. Carlo Dalla Vecchia)

Bologna-Roma, 23 dicembre 2019

(Avv. Carlo Dalla Vecchia)